

Bruxelles, 18 luglio 2018
(OR. en)

11228/18

DAPIX 239
CRIMORG 104
ENFOPOL 389
ENFOCUSTOM 161
JAI 783

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	16 luglio 2018
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	10549/18 + COR 1
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione dell'Irlanda riguardo allo scambio automatizzato di dati sul DNA

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, adottate dal Consiglio nella sua 3632^a sessione tenutasi il 16 luglio 2018.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

**sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo
6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio**

Valutazione dell'Irlanda riguardo allo scambio automatizzato di dati sul DNA

1. A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. Il Consiglio deve decidere all'unanimità se questa condizione è soddisfatta. Tale disposizione non si applica agli Stati membri in cui la trasmissione di dati personali ai sensi della suddetta decisione è stata già avviata a norma del trattato di Prüm (2005).
2. Conformemente all'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI, la verifica del rispetto della condizione di cui sopra deve essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve inoltre basarsi su una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
3. A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena questi ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
4. L'Irlanda ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati sul DNA. L'Irlanda ha effettuato con successo un'esperienza pilota con l'Austria. Una visita di valutazione ha avuto luogo in Irlanda e il gruppo di valutazione austriaco ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio (9097/18 DAPIX 146 CRIMORG 73 ENFOPOL 252 ENFOCUSTOM 110 JAI 499).

5. È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati sul DNA (9098/18 DAPIX 147 CRIMORG 74 ENFOPOL 253 ENFOCUSTOM 109 JAI 498).
 6. Durante la riunione del Gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati" (DAPIX) del 25 giugno 2018, si è constatato che ogni Stato membro vincolato dalla decisione 2008/615/GAI concorda che sono rispettate le condizioni che consentono al Consiglio di concludere che, ai fini dello scambio automatizzato di dati sul DNA, l'Irlanda ha pienamente attuato le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
 7. Il Consiglio conclude pertanto che ai fini dello scambio automatizzato di dati sul DNA, l'Irlanda ha pienamente attuato le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
-